

TITOLO	CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CORRENTE PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELLE PISTE DA SCI INNEVATE ARTIFICIALMENTE NEI COMPRESORI SCIISTICI LOMBARDI, PER LE STAGIONI SCIISTICHE 2019/2020 E 2020/2021
FINALITÀ	Favorire e potenziare la fruizione in sicurezza delle piste da sci nei comprensori sciistici lombardi, garantire la sicurezza nella pratica degli sport sulla neve, mediante la concessione di contributi a sostegno della gestione e dell'esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci dotate di impianti di produzione di neve programmata all'interno dei comprensori sciistici lombardi. Riservare la possibilità di fornire un contributo a favore delle PMI che operano nella gestione delle piste da sci e degli impianti di risalita che, nell'attuale emergenza sanitaria dovuta all'epidemia di Covid-19 e le relative misure di contenimento, hanno subito un impatto economico sia sul versante della domanda che dell'offerta.
R.A. DEL PRS XI LGS.	108. Econ.6.1 Sport di montagna: sostegno e valorizzazione delle infrastrutture e delle professioni sportive.
SOGGETTI BENEFICIARI	Soggetti pubblici o privati che, alla data della presentazione dell'istanza di contributo, siano gestori di impianti di risalita e di piste da sci presenti sul territorio lombardo. Nella selezione dei soggetti beneficiari devono rispettarsi anche le esclusioni stabilite dalla normativa in materia di aiuti di stato. Per quanto riguarda i contributi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 sono escluse le imprese in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente. Per quanto i contributi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17/06/2014 sono escluse: <ul style="list-style-type: none"> - le imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto 18 del Regolamento UE n. 651/2014, in quanto applicabile; - le imprese che sono state destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999 in tema di aiuti illegali e che non hanno provveduto al rimborso o non hanno depositato in un conto bloccato l'aiuto illegale.
SOGGETTO GESTORE	Regione Lombardia – Direzione Generale Sport e Giovani.

DOTAZIONE FINANZIARIA	2.800.000 €.
FONTE DI FINANZIAMENTO	<p>Capitolo 6.01.104.12002 del Bilancio regionale che presenta la necessaria disponibilità sulle seguenti annualità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100.000 euro a valere sul Bilancio 2020; - 1.400.000 euro a valere sul Bilancio 2021; - 1.300.000 euro a valere sul Bilancio 2022.
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Contributo a fondo perduto sui costi di esercizio. Soglia massima del contributo erogabile: 125.000 €.</p>
REGIME DI AIUTO DI STATO	<p>I contributi, fatti salvi i casi che, a seguito di una motivata valutazione caso per caso, non rilevano ai fini della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'art. 107 TFUE par.1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE e come risultante dalla documentazione del richiedente, sono assegnati nel rispetto della D.G.R. n. X/7108 del 25/09/2017 e del regime SA. 49295:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 Commissione Europea del 17/06/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-b e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12); - ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18/12/2013 relativo agli aiuti "de minimis"; <p>È fatto salvo, previa notifica unica statale o regionale, un successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 modificata dalla Comunicazione C (2020) 2215 del 3.4.2020, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto.</p> <p>Il Regolamento n. 1407/2013 si applica agli aiuti concessi alle "imprese", nel rispetto della definizione di "impresa unica" di cui all'articolo 2 (Definizioni), dove viene definita l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; - un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

	<ul style="list-style-type: none"> - un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; - un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. <p>Le imprese fra le quali intercorre una delle richiamate relazioni per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.</p> <p>Qualora l'importo dell'aiuto individuale sia superiore all'importo dell'aiuto concedibile tale aiuto sarà concesso nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile.</p> <p>Il contributo complessivamente assegnabile a ciascuna domanda è determinato nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 70% delle spese ammissibili in caso di non aiuti per interventi di rilevanza locale; - 70% delle spese ammissibili, entro la soglia "de minimis", nel caso in cui il contributo venga richiesto ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18/12/2013 relativo agli aiuti "de minimis"; - 70% delle spese ammissibili nel caso in cui il contributo venga richiesto ai sensi dell'art. 12 del Reg. (UE) n. 651/2014 Commissione Europea del 17/06/2014. <p>Il contributo sarà concesso nel rispetto delle regole di cumulo di cui agli artt. 5 del Reg. (UE) 1407/2013, in tal caso verificato ai sensi dell'art. 14 comma 4, del D.M. 31/05/2017, n. 115 e 8 del Reg. (UE) 651/2014.</p> <p>Eventuali altri contributi a vario titolo da altre PP.AA. potranno cumularsi al contributo di cui ai presenti bandi ed arrivare al massimo a coprire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 100% delle spese ammissibili, in caso di non aiuti per interventi di rilevanza locale; - il 100% delle spese ammissibili, entro la soglia "de minimis", nel caso in cui il contributo venga richiesto ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18/12/2013 relativo agli aiuti "de minimis"; - fino all'80% delle spese ammissibili nel caso in cui il contributo venga richiesto ai sensi dell'art. 12 del Reg. (UE) n. 651/2014 Commissione Europea del 17/06/2014. <p>Ai sensi dell'art. 52 della Legge 234/2012 e del D.M. 115/2017 in caso di non aiuto per interventi di rilevanza locale non saranno</p>
--	--

	<p>oggetto degli obblighi di registrazione degli aiuti, previsti invece per i contributi richiesti ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 e 651/2014.</p> <p>Qualora la dotazione complessiva dei bandi fosse insufficiente a soddisfare tutte le istanze ammesse a contributo nella misura massima prevista, si provvederà a ridurre la percentuale di contributo erogabile in misura proporzionale per ogni domanda fino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p>
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>L'intervento consiste nell'assegnazione di contributi a fondo perduto per il sostegno della gestione e dell'esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci dotate di impianti di produzione di neve programmata.</p> <p>Ambito territoriale dell'intervento: territori montani di Regione Lombardia.</p>
SPESE AMMISSIBILI	<p>Sono ammissibili a contributo regionale le spese di gestione ed esercizio sostenute per il funzionamento degli impianti di risalita e di innevamento artificiale sostenute nella stagione sciistica 2019/2020 – Bando Innevamento 2020 (cioè dal 1° novembre 2019 al 30 aprile 2020) e nella stagione sciistica 2020/2021 – Bando Innevamento 2021 (cioè dal 1° novembre 2020 al 30 aprile 2021) e relative ai costi sostenuti per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consumi di energia elettrica; - consumo del carburante dei mezzi atti alla sistemazione e battitura delle piste; - approvvigionamento idrico per la produzione di neve programmata; - solo per il Bando 2021, costi connessi agli interventi di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza degli impianti di risalita e delle piste da sci ed all'applicazione dei protocolli di sicurezza per prevenire la diffusione di nuovi focolai del COVID-19 (a titolo esemplificativo e non esaustivo : dispositivi di protezione individuale rischio COVID-19, servizi di sanificazione e disinfezione degli ambienti, strumenti di comunicazione ed informazione, costi per tamponi per il personale dipendente o altri strumenti suggeriti dal medico competente in conformità alle indicazioni dell'Autorità sanitaria). <p>La spesa ammissibile è computata al lordo dell'I.V.A., salvo i casi in cui la stessa possa essere recuperata, rimborsata o compensata, in qualche modo, da parte del beneficiario. Tali casi devono essere obbligatoriamente segnalati dal richiedente al momento della domanda di contributo.</p>

<p>TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA</p>	<p>Bandi valutativi – Presentazione delle domande su piattaforma informatica (Bandi Online).</p>
<p>ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE</p>	<p>Le domande di contributo presentate saranno oggetto di verifica da parte degli uffici regionali secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - istruttoria formale, finalizzata a verificare i seguenti requisiti di ammissibilità: <ul style="list-style-type: none"> ○ il rispetto delle modalità e dei termini della presentazione della domanda; ○ la sussistenza dei requisiti soggettivi riferiti alla qualifica di soggetto beneficiario; ○ la regolarità e completezza della documentazione tecnica inviata; ○ la fruizione generalizzata dell'impianto, ossia la garanzia dell'utilizzo dell'impianto e delle piste da sci da parte di tutti i cittadini indistintamente previo pagamento, se previsto, della tariffa di utilizzo; - istruttoria tecnico-economica, finalizzata a verificare: <ul style="list-style-type: none"> ○ il conteggio del dato relativo alla lunghezza delle piste innevate artificialmente ed il periodo di mantenimento in esercizio delle piste; ○ l'imputazione delle spese sostenute alla stagione sciistica 2019/2020 (dal 1° novembre 2019 al 30 aprile 2020) ed alla stagione 2020/2021 (dal 1° novembre 2020 al 30 aprile 2021); - calcolo del contributo massimo erogabile: Il contributo regionale sarà determinato, per ogni singola richiesta, come di seguito specificato. L'importo da erogare ai richiedenti sarà determinato in percentuale variabile (50%-60%-70%) sulle spese sostenute (costi energetici, costi carburante, costi di approvvigionamento idrico), in funzione della lunghezza delle piste innevate artificialmente e con l'applicazione di un tetto massimo. Nel dettaglio, il contributo deriva da: <ul style="list-style-type: none"> ○ lunghezza delle piste da sci innevate artificialmente (L) nel corso della stagione sciistica di riferimento; ○ somma del contributo % (in funzione della classe individuata) calcolato separatamente sui costi energetici (E), sui costi del carburante (C) e sui costi di approvvigionamento idrico (I); ○ applicazione del tetto massimo ammissibile: il contributo massimo erogabile, complessivamente, non potrà comunque superare il tetto massimo stabilito per ogni classe (A, B, C) individuata, secondo la seguente tabella:

L (km)	Classe	E (%)	C (%)	I (%)	Tetto massimo (E+C+I) (€)
$0 < L \leq 10$	C		70		75.000
$10 < L \leq 25$	B		60		100.000
$L > 25$	A		50		125.000

Tabella 1

Ai fini dell'individuazione del dato L "Lunghezza delle piste da sci innevate artificialmente" (in km), sono assunte a conteggio le piste o i tratti di pista interessati dagli impianti di innevamento programmato, mantenute in esercizio e percorribili dagli utenti per almeno 30 (trenta) giorni nel corso della stagione sciistica di riferimento.

A tale scopo, il richiedente dovrà presentare una dichiarazione della lunghezza delle piste e delle caratteristiche degli impianti di innevamento programmato esistenti, accompagnata da una specifica perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato.

Nel caso di assenza di modifiche alla documentazione tecnica fornita nell'ambito del Bando Innevamento 2019, per il Bando Innevamento 2020 non sarà necessario produrre nuovamente tale dichiarazione. Si procederà analogamente per il Bando Innevamento 2021.

- Termini del procedimento:

○ Bando Innevamento 2020:

- Entro il 30 giugno 2020 – Decreto Approvazione Bando Innevamento 2020;
- Dal 15 luglio giugno al 3 settembre – Deposito delle domande di contributo;
- Entro ottobre 2020 – Approvazione da parte di Regione Lombardia delle risultanze delle istruttorie, con l'individuazione dei soggetti ammessi al contributo, degli importi rispettivamente assegnati e dei soggetti eventualmente non ammessi;
- Entro novembre 2020 – Erogazione 1° quota contributo, pari a 100.000 euro, da suddividersi in maniera proporzionale tra tutte le domande ammissibili;
- Entro gennaio 2021 – Erogazione 2° quota contributo, pari a 1.300.000 euro.

○ Bando Innevamento 2021:

- Entro 28 maggio 2020 – Decreto Approvazione Bando Innevamento 2020;
- Dal 16 giugno al 8 settembre – Deposito delle domande di contributo;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entro ottobre 2021 – Approvazione da parte di Regione Lombardia delle risultanze delle istruttorie, con l'individuazione dei soggetti ammessi al contributo, degli importi rispettivamente assegnati e dei soggetti eventualmente non ammessi; ▪ Entro novembre 2021 – Erogazione 1° quota contributo, pari a 100.000 euro, da suddividersi in maniera proporzionale tra tutte le domande ammissibili; ▪ Entro gennaio 2022 – Erogazione 2° quota contributo, pari a 1.300.000 euro.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	Il contributo spettante sarà erogato ai soggetti beneficiari ammessi, entro il limite della disponibilità finanziaria, previa verifica della conformità, regolarità e completezza della documentazione inviata.